

COMMISSIONE VII  
LAVORI PUBBLICI

LX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MARZO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	621
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Proroga dei termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2261-B). . . . .	621
PRESIDENTE . . . . .	621, 622, 623, 624
GUARIENTO, <i>Relatore</i> . . . . .	621, 623
BONTADE MARGHERITA . . . . .	623
ROMITA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	623
VILLANI . . . . .	623
CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	623
VERONESI . . . . .	624
CAIATI . . . . .	624
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	624

**La seduta comincia alle 9,45.**

SANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Pignatone.

**Discussione del disegno di legge: Proroga dei termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402. (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2261-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, questo disegno di legge è stato già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 22 giugno 1956; la VII Commissione del Senato nella seduta del 30 gennaio 1957 vi ha apportato delle modifiche, e pertanto ritorna al nostro esame.

Prego dunque il relatore, onorevole Guariento, di voler illustrare le modifiche apportate dal Senato.

GUARIENTO, *Relatore*. Nella seduta del 22 giugno 1956 la nostra Commissione aveva approvato questo disegno di legge per la proroga dei termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Se ben ricordiamo l'articolo 27 della legge n. 409, al comma quarto, fissava come termine massimo il 31 dicembre 1955 perché gli uffici del Genio civile potessero concedere ai sinistrati l'autorizzazione ad iniziare le opere di ripristino anche in pendenza della istruttoria per la concessione del contributo.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1957

L'articolo 4 della medesima legge n. 409 disponeva che, nei comuni non capoluogo di provincia, fosse salvo il diritto al contributo per la ricostruzione della restante parte dell'immobile solo parzialmente ricostruito, purché la ricostruzione avvenisse in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre 1955.

Inoltre l'articolo 25 della stessa legge riguardava gli interventi di pronto soccorso da parte del Ministero dei lavori pubblici, per l'urgente ripristino di opere pubbliche danneggiate dalla guerra e gli interventi dello Stato nell'attuazione dei piani di ricostruzione. Ed anche per questo termine si era proposta una nuova proroga fino alla data del 30 giugno 1958, mentre il termine precedente, fissato dagli articoli 74 e 86 del decreto legislativo 10 aprile 1947, era il 31 dicembre 1955.

In quell'occasione fu però segnalata l'opportunità di approvare un articolo aggiuntivo, che non riguardava propriamente la medesima materia ma una affine, e cioè quella che si riferiva all'attuazione dei piani di ricostruzione e contenuta nella legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

L'articolo 2 di detta legge, secondo comma, fissò al 30 giugno 1952 il termine entro il quale i comuni potevano chiedere di essere iscritti negli elenchi dei comuni tenuti ad adottare un piano di ricostruzione.

Il Senato, nella seduta del 30 gennaio 1957, ha apportato a questo disegno di legge, approvato dalla nostra Commissione in due articoli, delle modifiche intese ad integrarlo e a chiarirne alcuni punti.

L'articolo 1 del testo approvato dal Senato riguarda soltanto le proroghe dei termini di cui agli articoli 4 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, mentre il termine da noi fissato entro il 30 giugno 1958 è stato spostato al 30 giugno 1960.

In quel primo articolo si chiarisce anche che resta fermo il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e cioè di 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 del nuovo testo al primo comma si riferisce all'articolo 25 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Come ho già detto al principio della relazione, l'articolo 25 riguarda gli interventi di pronto soccorso per l'urgente ripristino di opere pubbliche danneggiate dalla guerra, che la legge in vigore fissava al 31 dicem-

bre 1955; mentre l'articolo 2 fissa il termine entro il quale i comuni potevano chiedere di essere iscritti negli elenchi dei comuni autorizzati ad adottare un piano di ricostruzione.

Il secondo comma stabilisce invece che, per i piani di ricostruzione approvati entro il 31 dicembre 1950 e non ancora attuati in tutto o in parte, la durata della loro efficacia prevista dall'ultimo comma dell'articolo 11 della citata legge n. 1402 è stabilita al 30 giugno 1960.

Il Senato, nel nuovo testo approvato, ha presentato un terzo articolo che proroga al 30 giugno 1960 il termine previsto dall'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, per la ricostruzione delle case distrutte per eventi bellici.

Il secondo comma dello stesso articolo prevede che il limite di impegno relativo alla conseguente spesa in annualità sarà determinato con la legge di bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per gli esercizi finanziari 1957-1958, 1958-59 e 1959-60.

Il terzo comma sposta invece al 30 giugno 1960 il termine indicato dalla legge 26 luglio 1956, n. 852, che lo fissava al 30 giugno 1957, entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare le quote non usufruite dai limiti di impegno di cui all'articolo 2 della legge 1° ottobre 1951, n. 1141, ed all'articolo 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576, per la costruzione di case popolari per senza tetto, ai sensi dell'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

Non vedo ragioni per non aderire alle proposte di modifica apportate dal Senato, anche in considerazione del fatto che tali modifiche hanno il pregio di rendere molto più chiaro l'intero disegno di legge. Pertanto invito la Commissione ad approvare il nuovo testo.

**PRESIDENTE.** Vorrei far osservare agli onorevoli colleghi che effettivamente le modifiche apportate dal Senato chiarificano le finalità del disegno di legge che, come da noi precedentemente formulato, presentava alcuni punti oscuri.

Da una parte, infatti, è stata eliminata la confusione creata nell'articolo 1, che mescolava la questione dei piani di ricostruzione con i diritti di contribuzione; e dall'altra è stata introdotta, con il secondo comma dell'articolo 3, la possibilità di nuovi finanziamenti, sempre che il Ministero del tesoro possa continuare questi lavori di ripristino.

Il limite di impegno relativo sarà determinato, infatti, con legge del bilancio del Mi-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1957

nistero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60: il che vuol dire che, se in questi tre esercizi il Ministero del tesoro ne avrà la possibilità, potranno essere integrati i fondi per questi lavori di ripristino. Dichiaro aperta la discussione generale.

BONTADE MARGHERITA. Desidero fare semplicemente un'osservazione: ricordo che c'è stato un periodo di tempo in cui, essendo venuta a scadere la legge per queste agevolazioni di contributi da concedersi alla ricostruzione, c'è stata una *vacatio legis*, e vi sono state alcune persone che in quel periodo hanno ricostruito per proprio conto, pur facendo le debite segnalazioni all'ufficio del Genio civile, che ha eseguito le necessarie verifiche.

Mi parrebbe opportuna una sanatoria, e quindi vorrei rivolgere preghiera al Ministro perché presenti all'uopo una leggina.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono d'accordo sulla necessità che anche coloro che non poterono usufruire delle disposizioni già in vigore debbano essere debitamente ricompensati.

Faccio rilevare, però, all'onorevole Bontade, che, agli effetti di una maggiore celebrità, sarebbe opportuno che il provvedimento fosse di iniziativa parlamentare, magari con richiesta d'urgenza, perché è evidente che un disegno di legge governativo richiederebbe una preparazione più elaborata.

Comunque, se l'onorevole Bontade lo preferisce, non ho alcuna difficoltà a farmi iniziatore di un disegno di legge del genere.

PRESIDENTE. Visto che il Ministro non ha manifestato parere contrario, consiglio l'onorevole Bontade a mettersi in contatto con l'ufficio legislativo del Ministero stesso, onde presentare un disegno di legge sulla materia testé prospettata.

VILLANI. Noi siamo sostanzialmente d'accordo con le modifiche apportate dal Senato. Desidero però prospettare al Ministro una questione di notevole importanza.

Nella zona di Benevento, in base alla legge che ne dava facoltà al Genio civile, si procedette alla ricostruzione di numerose abitazioni ed edifici pubblici. Ad un certo momento vennero a mancare i fondi, per cui i lavori furono pressoché abbandonati.

L'assurdo che si è venuto a creare è questo: che, mentre da una parte il Genio civile non può andare avanti nell'opera di ricostruzione per mancanza di fondi, dall'altra le

opere intraprese non possono essere condotte a termine neppure per mezzo di una nuova legge, dato che quella precedente ha il potere di bloccare qualsiasi altra.

Domando dunque all'onorevole Ministro di spiegarci in che modo intenda procedere per superare questa difficoltà, e se vi può essere la possibilità di adottare un ulteriore stanziamento mediante la vecchia legge.

Per parte mia sono stato al provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, dove mi è stato riferito che la situazione era già stata sottoposta al Ministero dei lavori pubblici, senza ricevere tuttavia, fino a questo momento, nessuna autorizzazione a procedere, nè la speranza di avere i fondi necessari.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Effettivamente nessuna delle leggi che ho sott'occhio prevede una disposizione nel senso desiderato dall'onorevole Villani.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Prendo atto della situazione abbastanza grave prospettata dall'onorevole Villani, e mi riprometto di studiare la questione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GUARIENTO, *Relatore*. Non ho nulla da replicare.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Raccomando l'approvazione della legge nel testo presentato dal Senato, veramente esplicativo e completo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 del testo già approvato dalla Commissione:

« Ai soli fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 607, i termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, sono prorogati al 30 giugno 1960 ».

Do lettura dell'articolo 1 del testo approvato dal Senato:

« Sono prorogati al 30 giugno 1960 i termini di cui agli articoli 4 e 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, fermo restando il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1957

Do lettura dell'articolo 2 del testo già approvato da questa Commissione:

« Il termine previsto dal 2° comma dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è fissato al 30 giugno 1960 ».

Do lettura dell'articolo 2 del testo approvato dal Senato:

« Al termine di cui all'articolo 74 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, già prorogato con l'articolo 25 della legge 25 giugno 1949, n. 409, ed a quello di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per la iscrizione dei Comuni sinistrati dalla guerra, che abbiano fatto denuncia dei danni all'Intendenza di finanza entro il 30 giugno 1952, negli elenchi dei Comuni che hanno l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione, è sostituito quello del 31 dicembre 1957.

Per i piani di ricostruzione approvati entro il 31 dicembre 1950 e non ancora attuati in tutto od in parte, la durata della loro efficacia prevista dall'ultimo comma dell'articolo 11 della citata legge n. 1402 è stabilita al 30 giugno 1960 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 del testo introdotto dal Senato:

« È prorogato al 30 giugno 1960 il termine previsto dall'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, già prorogato con la legge 1° ottobre 1951, n. 1141.

Il limite di impegno relativo alla conseguente spesa in annualità sarà determinato con la legge di bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per gli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60.

È prorogato, altresì, al 30 giugno 1960 il termine indicato dalla legge 26 luglio 1956, n. 852, per l'utilizzazione da parte del Ministero dei lavori pubblici delle quote non usufruite dai limiti di impegno di cui all'articolo 2 della legge 1° ottobre 1951, n. 1141, ed all'articolo 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576 ».

VERONESI. Faccio rilevare che in questo emendamento aggiuntivo del Senato si richiama un articolo non contemplato nel titolo del disegno di legge.

Converrebbe quindi cambiare o apportare una aggiunta al titolo stesso.

PRESIDENTE. Credo che la questione possa essere risolta in sede di coordinamento.

CAIATI. L'osservazione sollevata dal collega Veronesi ha un qualche fondamento di verità.

Tuttavia vorrei far notare che l'oggetto della osservazione è un fatto interno dell'amministrazione, cioè si riferisce alle quote non ancora utilizzate dai limiti di impegno e ne proroga l'utilizzazione.

Non comporta, quindi, a mio avviso, la necessità di una modifica al titolo della legge stessa.

VERONESI. Se è il timore, che tale disegno di legge ritorni al Senato, che spinge ad opporsi alla mia osservazione, e se si pensa che sia sufficiente un sottotitolo di coordinamento che preveda oltre gli articoli 4, 25 e 27 anche l'articolo 10, non sollevo più obiezioni.

PRESIDENTE. È di per se chiaro che se noi proroghiamo il termine per l'utilizzazione e per l'entrata in funzione dell'organo competente, automaticamente, e quindi senza modifiche del titolo, diamo mandato al Ministero di utilizzare i fondi non ancora utilizzati. Del resto poi ci sono decine di leggi che riferiscono nel titolo tutto quello che contengono.

VERONESI. Faccio osservare però, con esattezza, che questa legge è una legge di proroga, e quindi il titolo dovrebbe essere molto preciso.

Ad ogni modo mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Essendo stata chiarita la questione pongo in votazione l'articolo 3 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta del disegno di legge:

« Proroga dei termini previsti dagli articoli 4, 25 e 27 della legge 25 giugno 1949,

## LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1957

n. 409, e dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 (2261-B):

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	3

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Angelucci Nicola, Baglioni, Basile Guido, Bernardinetti, Bontade Margherita, Caiati, Camangi, Ceccherini, Cervellati, Cianca, Curcio, Curti, De Biagi, De Capua, Di Nardo, Garlato, Geraci, Giacone, Grezzi, Guariento,

Guglielminetti, Marconi, Matarazzo Ida, Matteucci, Merenda, Pacati, Pasini, Polano, Polastrini Elettra, Rigamonti, Scotti Francesco e Veronesi.

*È in congedo:*

Pignatone.

**La seduta termina alle 10,30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI